NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 25

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e' elevato dai due terzi all'ottanta per cento, fermo restando il limite massimo di cui al precedente art. 13. Nei casi previsti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'art. 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione puo' essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di dodici mesi. Il lavoratore licenziato al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, puo' optare per la liquidazione in unica soluzione di una indennita' pari a sei mesi del predetto trattamento. L'indennita' di cui al comma precedente e' erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-25/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it